



Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

Legge sul turismo del Comune di Pontresina

Approvata dall'Assemblea comunale in data 1° dicembre 2015

Si tratta della traduzione italiana della «Tourismusgesetz der Gemeinde Pontresina».
In caso di dubbio fa fede esclusivamente la versione tedesca.

Sommario

I. In generale

Art. 1	Scopo	4
Art. 2	Definizioni.....	4

II. Organizzazione e competenze

a) *Assemblea comunale*

Art. 3	Compiti e competenze dell'Assemblea comunale	4
--------	--	---

b) *Consiglio comunale*

Art. 4	Compiti e competenze del Consiglio comunale	4
--------	---	---

Art. 5	Resa dei conti.....	4
--------	---------------------	---

c) *Consiglio del turismo*

Art. 6	Consiglio del turismo	5
--------	-----------------------------	---

Art. 7	Budget/spese	5
--------	--------------------	---

Art. 8	Rappresentanza/facoltà di firmare	5
--------	---	---

Art. 9	Convocazione di riunioni.....	5
--------	-------------------------------	---

Art. 10	Verbale	5
---------	---------------	---

Art. 11	Collaborazione con il Consiglio comunale	5
---------	--	---

d) *Direzione*

Art. 12	Funzione delle persone incaricate dalla Direzione	6
---------	---	---

Art. 13	Compiti e obblighi del Direttore	6
---------	--	---

Art. 14	Relazione periodica del Direttore	6
---------	---	---

Art. 15	Partecipazione del Direttore alle riunioni	6
---------	--	---

e) *Ufficio comunale delle imposte*

Art. 16	Compiti e competenze dell'Ufficio comunale delle imposte	6
---------	--	---

III. Tasse di soggiorno e sullo sport

Art. 17	Tassa individuale sugli ospiti.....	6
---------	-------------------------------------	---

Art. 18	Esenzione.....	6
---------	----------------	---

Art. 19	Importo forfetario annuale	7
---------	----------------------------------	---

Art. 20	Aliquote tasse individuali sugli ospiti	7
---------	---	---

Art. 21	Aliquote importo forfetario annuale	7
---------	---	---

Art. 22	Scadenza, riscossione e versamento della tassa sugli ospiti.....	7
---------	--	---

Art. 23	Scadenza e versamento dell'importo forfetario annuale	7
---------	---	---

Art. 24	Utilizzo delle tasse di soggiorno e sullo sport	8
---------	---	---

IV. Tassa di promozione economica

Art. 25	Esercizi ricettivi assoggettati alla tassazione	8
---------	---	---

Art. 26	Altri assoggettati alla tassazione	8
---------	--	---

Art. 27	Aliquote per assoggettati alla tassazione contemplate dall'art. 25.....	8
---------	---	---

Art. 28	Aliquote per assoggettati alla tassazione contemplate dall'art. 26.....	9
---------	---	---

Art. 29	Scadenza, riscossione e versamento della tassa di promozione economica	10
---------	--	----

Art. 30	Utilizzo della tassa di promozione economica	10
---------	--	----

V. Sussidi comunali

Art. 31	Sussidi comunali	11
---------	------------------------	----

VI. Disposizioni comuni	
Art. 32 Controlli/obbligo d'informazione	11
Art. 33 Determinazione degli assoggettati alla tassazione dal punto di vista temporale.....	11
Art. 34 Eccezioni	11
Art. 35 Tassazione d'ufficio	11
Art. 36 Divergenze	11
Art. 37 Decisioni passate in giudicato	11
VII. Infrazioni e rimedi giuridici	
Art. 38 Infrazioni.....	12
Art. 39 Rimedi giuridici	12
VIII. Disposizioni transitorie e conclusive	
Art. 40 Adeguamento delle aliquote	12
Art. 41 Interesse moratorio e remuneratorio/tasse di diffida	12
Art. 42 Diritto sussidiario	12
Art. 43 Diritto transitorio.....	12
Art. 44 Disposizioni conclusive	12

I. In generale

Scopo	Art. 1 Il Comune di Pontresina riscuote, a scopo di promozione della località di soggiorno, vacanze e sport, una tassa di soggiorno e sullo sport e inoltre una tassa di promozione economica destinata a migliorare le condizioni quadro economiche e a finanziare il marketing nel settore del turismo.
Definizioni	Art. 2 ¹ Ai sensi della legge è considerato ospite qualunque persona fisica che pernotta nel Comune di Pontresina e che non ha né domicilio civile, né domicilio fiscale principale in questa località. ² Ai sensi della legge è considerato datore d'alloggio qualunque persona che dà in locazione i propri locali oppure i locali a lui affidati a periodo indeterminato oppure terreno a scopo di pernottamento. Datori d'alloggio sono considerati anche i proprietari di appartamenti di vacanza nel caso in cui essi siano dati in locazione contro pagamento (strutture extra alberghiere). ³ Ai sensi di questa legge sono considerati appartamenti di vacanza unità d'alloggio (casa, appartamenti singoli oppure camere singole) utilizzati da persone che non hanno né domicilio civile, né domicilio fiscale principale nel Comune di Pontresina.

II. Organizzazione e competenze

a) *Assemblea comunale*

Compiti e competenze dell'Assemblea comunale	Art. 3 ¹ L'Assemblea comunale decide nell'ambito di mandati di prestazioni in merito all'outsourcing di determinati compiti previsti nella presente legge a un'organizzazione regionale o sovraregionale atta alla commercializzazione turistica. ² Per il compenso di tali mandati di prestazioni è possibile utilizzare sia i mezzi derivanti dalle tasse di promozione economica sia anche mezzi generici.
--	--

b) *Consiglio comunale*

Compiti e competenze del Consiglio comunale	Art. 4 ¹ Al Consiglio comunale spetta, con riserva delle disposizioni che seguono, sostanzialmente l'applicazione della presente legge e la vigilanza sul Consiglio del turismo e su Pontresina Tourismus. ² Il Consiglio comunale nell'ambito di un regolamento, emette le disposizioni d'esecuzione riguardanti la presente legge, in particolare relative a organizzazione e compiti del Consiglio del turismo e di Pontresina Tourismus come pure in merito al tipo di riscossione dei contributi previsti nella presente legge (ad es. tipo di comunicazione concernente i dati importanti degli ospiti come pernottamenti, provenienza degli ospiti e simili).
---	---

Resa dei conti	Art. 5 ¹ Il Consiglio comunale presenta annualmente all'Assemblea comunale la resa dei conti sull'utilizzo dei contributi previsti nella presente legge.
----------------	---

c) Consiglio del turismo

Art. 6

¹Il Consiglio del turismo è formato da cinque membri e si costituisce in virtù dell'art. 52 della Costituzione comunale. Consiglio del turismo

²Per quanto riguarda la capacità di deliberare del Consiglio del turismo si applica l'art. 32 della Costituzione comunale.

³Ogni membro del Consiglio del turismo presiede almeno una sezione.

⁴Esistono le seguenti sezioni:

- a) Offerte ed eventi
- b) Servizi congressuali
- c) Marketing locale
- d) Infrastruttura del centro Rondò
- e) Infrastruttura turistica
- f) Finanze

Se necessario il Consiglio del turismo definisce altre sezioni.

Art. 7

¹Il Consiglio del turismo emette un budget per i settori del turismo e lo trasmette al Consiglio comunale e all'Assemblea comunale. Budget/spese

²Il Consiglio del turismo è abilitato a effettuare le spese previste dal budget nei settori di cui all'art. 6, cpv. 4 lett. a, b e c. Le spese di cui alle lett. d ed e sono di competenza esclusiva del Consiglio comunale.

³Le spese che non sono iscritte nel budget preventivo devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio comunale e, in funzione del loro ammontare come credito aggiuntivo, essere autorizzate anche dall'Assemblea comunale.

Art. 8

¹Il Presidente del Consiglio del turismo rappresenta il Comune verso l'esterno nell'ambito della competenza dello stesso Consiglio del turismo (Art. 6, cpv. 4 lett. a, b e c) d'intesa con il Sindaco. Rappresentanza, facoltà di firmare

²Il Presidente del Consiglio del turismo o il suo sostituto, il responsabile del dipartimento Turismo e il Direttore devono firmare collettivamente a due.

³Ulteriori dettagli in merito sono disciplinati nelle disposizioni d'esecuzione.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio del turismo convoca le sedute del Consiglio stesso quando le attività lo richiedono o quando due membri del Consiglio del turismo o il Direttore con un membro del Consiglio del turismo chiedono la convocazione di una riunione. Convocazione di riunioni

Art. 10

¹Sulle sedute del Consiglio del turismo viene tenuto almeno un verbale delle delibere che dovrà essere approvato nel corso di una delle sedute successive. Verbale

²Il verbale del Consiglio del turismo approvato viene trasmesso per conoscenza al Consiglio comunale entro 20 giorni.

Art. 11

Collaborazione con il Consiglio comunale

¹La collaborazione con il Consiglio comunale è descritta nelle disposizioni d'esecuzione della presente legge.

²Il responsabile del dipartimento Turismo comunica regolarmente al Consiglio comunale le attività in corso e concluse del Consiglio del turismo.

d) Direzione

Art. 12

Funzione delle persone incaricate dalla Direzione

Il Direttore è responsabile della direzione operativa di Pontresina Tourismus. Nella sua funzione dipende direttamente dal responsabile del dipartimento.

Art. 13

Compiti e obblighi del Direttore

I compiti e gli obblighi delle persone incaricate dalla Direzione sono descritti nelle disposizioni d'esecuzione della presente legge, nominativamente per quanto riguarda il diagramma delle funzioni e la descrizione delle posizioni.

Art. 14

Relazione periodica del Direttore

Il Direttore emette una relazione periodica per il responsabile del dipartimento:

- a) sullo stato delle attività in generale
- b) in che misura degli obiettivi prefissati sono stati o non sono stati raggiunti, come pure
- c) in merito alle finanze

Art. 15

Partecipazione del Direttore alle riunioni

Il Direttore partecipa in genere come consulente alle riunioni del Consiglio del turismo e di eventuali gruppi di lavoro e redige il verbale.

e) Ufficio comunale delle imposte

Art. 16

Compiti e competenze dell'Ufficio comunale delle imposte

L'Ufficio comunale delle imposte è tenuto ad accertare e a riscuotere le imposte previste nella presente Legge.

III. Tasse di soggiorno e sullo sport

Art. 17

Tassa individuale sugli ospiti

Ogni ospite che contro pagamento pernotta presso un datore d'alloggio nel Comune di Pontresina, è soggetto al pagamento di una tassa di soggiorno e sullo sport nella forma di una tassa di soggiorno individuale per pernottamento (in seguito tassa sugli ospiti) finalizzata allo stanziamento e all'utilizzo delle infrastrutture turistiche e degli eventi.

Art. 18

Esenzione

Sono esentati dal pagamento delle tasse individuali sugli ospiti:

- a) i bambini di età inferiore a 12 anni;
- b) persone che esercitano una funzione ufficiale, militare, di servizio civile oppure di polizia nel Comune di Pontresina;

- c) persone che beneficiano di un permesso di soggiorno o che frequentano istituti scolastici o professionali nel comune di Pontresina;
- d) persone le cui spese di pernottamento sono a carico dell'Ente turistico di Pontresina oppure del Comune di Pontresina;
- e) degenti ospitati in centri ospedalieri, centri per anziani, sanatori, case di cura e in simili strutture.

Art. 19

I proprietari di appartamenti di vacanza ad uso proprio oppure senza compenso ad uso da parte di membri della famiglia, parenti e ospiti, sono soggetti al pagamento di una tassa annuale obbligatoria fissa (in seguito importo forfetario annuale) per la messa a disposizione e l'utilizzo delle strutture turistiche e la partecipazione ad eventi. In modo analogo sono tassati roulotte e camper stazionati nel Comune durante il periodo di almeno una stagione.

Importo forfetario annuale

Art. 20

Gli ospiti sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse per pernottamento:

Aliquote tasse individuali sugli ospiti

A: In alberghi e aparthotel tassa di soggiorno e sullo sport	
Alberghi 1- 5 stelle	CHF 3.10
B: Nelle strutture para-alberghiere	
- case di vacanza	CHF 3.10
- appartamenti di vacanza.....	CHF 3.10
- camere private	CHF 3.10
C: In campi per la gioventù:	
gruppi di giovani di classi partecipanti, in età compresa tra 12 e 20 anni.....	CHF 1.55
D: In ostelli:	
Giovani di età superiore a 12 anni e adulti	CHF 3.10
E: In campeggi, camper e roulotte	CHF 3.10

Art. 21

I proprietari di appartamenti di vacanza sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse annuali, indipendentemente dal loro periodo di permanenza:

Aliquote importo forfetario annuale

a) per appartamenti di 1 - 1 ½ locali e roulotte	CHF 400.-
b) per appartamenti di 2 - 2 ½ locali	CHF 600.-
c) per appartamenti di 3 - 3 ½ locali	CHF 800.-
d) per appartamenti di 4 - 4 ½ locali	CHF 1000.-
e) per appartamenti di 5 e più locali	CHF 1200.-

Art. 22

¹Il datore d'alloggio ha il diritto e l'obbligo di riscuotere la tassa dagli ospiti assoggettati alla tassa.

Scadenza, riscossione e versamento della tassa sugli ospiti

²L'incasso delle tasse sugli ospiti scade al termine del soggiorno dell'ospite. Le tasse sono da versare al Comune al più tardi entro la fine del mese seguente. A questo scopo il datore d'alloggio risponde solidalmente nei confronti del Comune.

³Il datore d'alloggio è obbligato a notificare in modo esplicito il periodo d'occupazione dei suoi locali da parte degli ospiti.

Art. 23

Scadenza e versamento dell'importo forfetario annuale

Gli importi forfetari annuali per gli appartamenti di vacanza scadono alla fine di ogni anno e sono pagabili al Comune entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio.

Art. 24

Utilizzo delle tasse di soggiorno e sullo sport

¹Le entrate derivate dalle tasse di soggiorno e sullo sport sono destinate al consolidamento e alla promozione delle strutture turistiche, di vacanza e sportive di Pontresina. Essa concerne segnatamente i settori seguenti:

1. spese per dipendenti, materiale e infrastrutture di un ufficio turistico;
2. contributi a manifestazioni pubbliche culturali, sociali e sportive di ogni genere;
3. gestione e protezione del marchio del nome di Pontresina;
4. spese per la costruzione e la manutenzione di strutture turistiche, culturali e sportive.

²Le entrate provenienti dalle tasse di soggiorno e sullo sport non possono essere impiegate per il finanziamento delle spese comunali ordinarie, né a scopo di pubblicità della destinazione turistica, di soggiorno e sportiva di Pontresina.

IV. Tassa di promozione economica

Art. 25

Esercizi ricettivi assoggettati alla tassazione

Tutti i datori d'alloggio sono tenuti al pagamento di una tassa di promozione economica. Essa è calcolata in base al numero di pernottamenti dell'ospite.

Art. 26

Altri assoggettati alla tassazione

Sono inoltre soggetti al pagamento della tassa di promozione economica:

¹proprietari di esercizi commerciali, industrie, ristoranti e aziende di servizi, banche, agenzie assicurative, impianti di risalita e skilift, nonché tutte le attività di libera professione come architetti, ingegneri, medici, avvocati, notai, agenti fiduciari e immobiliari, istruttori privati di sci e guide alpine.

²Sono inoltre soggetti al pagamento filiali ed esercizi d'impresa nonché banditori d'aste e il commercio dedito all'escursionismo operativi a Pontresina le cui sedi principali risiedono al di fuori di Pontresina, come pure le aziende di ristorazione raccordate a una struttura alberghiera. Sono considerate aziende di ristorazione tutti i locali pubblici che, secondo le relative norme alberghiere, necessitano di un'autorizzazione. In questa categoria sono compresi esercizi esterni di ogni genere che utilizzano il nome di Pontresina. Le persone elencate in quest'articolo sono soggette al pagamento della tassa di promozione economica in conformità a una tassa base stabilita in questa legge e una tassa basata sull'occupazione media annuale delle persone impiegate, compresi i membri della famiglia, escluso il titolare (apprendisti e praticanti sono calcolati con una quota del 50 %).

³La media annuale è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{numero di persone} \times \text{durata occupazionale mensile}}{12}$$

Art. 27

Secondo l'articolo 25, per gli assoggettati alla tassazione sono valide le seguenti aliquote per ogni pernottamento:

A: In alberghi e aparthotel: tassa di soggiorno e sullo sport	
Alberghi 1- 5 stelle	CHF - .65
B: Nelle strutture para-alberghiere	
- case di vacanza.....	CHF - .50
- appartamenti di vacanza.....	CHF - .50
- camere private	CHF - .50
C: In campi per la gioventù:	
gruppi di giovani di classi partecipanti, in età compresa tra i 12 e i 20 anni	CHF - .50
D: In ostelli:	
giovani dai 12 anni e adulti	CHF - .65
E: In campeggi, camper e roulotte	CHF - .50

Aliquote per assoggettati alla tassazione contemplate dall'art. 25

Art. 28

¹Secondo l'articolo 26, per tutti gli altri assoggettati alla tassazione sono valide le seguenti aliquote per anno:

Categoria I

Piccole imprese con uno o due impiegati, che non possono essere elencate in una delle categorie sotto menzionate oppure assegnate per analogia.

Tassa base	CHF 244.-
Imposta a persona.....	CHF 90.-

Aliquote per assoggettati alla tassazione contemplate dall'art. 26

Categoria II

Imprese artigianali

Negozi commerciali per alimentari, fotografia, ottica, fiorai, ferramenta, tabaccherie, souvenir, sport, moda, mercerie, chioschi, parrucchieri, ecc. Garage, imprese di trasporti, impianti di risalita, scuole di sci, agenzie viaggi e skilift.

Tassa base	CHF 438.-
Tassa in base alla dimensione aziendale	
1-10 impiegati (a persona)	CHF 90.-
11-15 impiegati (forfait)	CHF 973.-
16-20 impiegati (forfait)	CHF 1118.-
21-25 impiegati (forfait)	CHF 1264.-
26-30 impiegati (forfait)	CHF 1410.-
31-35 impiegati (forfait)	CHF 1556.-
36-40 impiegati (forfait)	CHF 1702.-
41-45 impiegati (forfait)	CHF 1848.-
46-50 impiegati (forfait)	CHF 1994.-
51-55 impiegati (forfait)	CHF 2140.-
56-60 impiegati (forfait)	CHF 2286.-
61 impiegati e più (forfait)	CHF 2431.-

Categoria III

Aziende commerciali per gioielli e orologi, gallerie, farmacie, parafarmacie, profumerie, ecc.

Liberi professionisti: medici, ingegneri, architetti, agenti, avvocati, fiduciari, agenti immobiliari, intermediari e agenzie assicurative, ecc., nonché banditori di aste di gioielli e opere d'arte che si svolgono a Pontresina.

Tassa base	CHF 875.-
Tassa in base alla dimensione aziendale:	
1-10 impiegati (a persona)	CHF 90.-
11-15 Impiegati (forfait)	CHF 973.-
16-20 impiegati (forfait)	CHF 1118.-
21-25 impiegati (forfait)	CHF 1264.-
26-30 impiegati (forfait)	CHF 1410.-
31-35 impiegati (forfait)	CHF 1556.-
36-40 impiegati (forfait)	CHF 1702.-
41-45 impiegati (forfait)	CHF 1848.-
46-50 impiegati (forfait)	CHF 1994.-
51-55 impiegati (forfait)	CHF 2140.-
56-60 impiegati (forfait)	CHF 2286.-
61 impiegati e più (forfait)	CHF 2431.-

Categoria IV

Banche

Tassa base	CHF 1945.-
Tassa in base alla dimensione aziendale:	
1-20 impiegati (forfait)	CHF 1945.-
21-40 impiegati (forfait)	CHF 2918.-
41-60 impiegati (forfait)	CHF 3890.-
61-80 impiegati (forfait)	CHF 4862.-
81 impiegati e più (forfait)	CHF 5834.-

Categoria V

Esercizi di ristorazione

Tassa base	CHF 292.-
Tassa in base alla dimensione aziendale:	
1- 5 impiegati (forfait)	CHF 292.-
6-10 impiegati (forfait)	CHF 486.-
11-15 impiegati (forfait)	CHF 681.-
16-20 impiegati (forfait)	CHF 875.-
21-25 impiegati (forfait)	CHF 1070.-
26-30 impiegati (forfait)	CHF 1264.-
31-35 impiegati (forfait)	CHF 1556.-
36-40 impiegati (forfait)	CHF 1848.-
41 impiegati e più (forfait)	CHF 2140.-

²Gli esercizi non elencati nelle categorie sopra menzionate sono ripartiti per analogia nelle corrispondenti categorie secondo la struttura aziendale. Contro la presente classificazione, l'assoggettato alla tassazione ha il diritto di ricorrere avvalendosi dei rimedi giuridici contemplati dall'art. 30.

Art. 29

Scadenza, riscossione e versamento della tassa di promozione economica

¹L'incasso della tassa di promozione economica del datore d'alloggio avviene in modo analogo a quello che regola la tassa sugli ospiti (art. 22).

²L'aliquota forfetaria annuale per le tasse di promozione economica scade alla fine dell'anno. Le tasse sono da pagare al comune entro 30 giorni dalla data d'emissione del conteggio. Le cifre dell'anno precedente fungono da base di calcolo. Gli esercizi sono invitati a comunicare i dati corrispondenti tramite invio dell'apposito modulo.

Art. 30

Le entrate realizzate con la tassa di promozione economica sono destinate al miglioramento delle condizioni generali economiche di Pontresina nonché alla promozione turistica. L'attività d'amministrazione del mercato turistico, la gestione del nome di successo della destinazione, nonché la promozione di eventi sportivi e culturali servono a garantire la capacità concorrenziale di Pontresina.

Utilizzo della tassa di promozione economica

V. Sussidi comunali

Art. 31

Il comune concede sussidi finalizzati sia alla promozione della destinazione di soggiorno, di vacanza e dello sport, sia alla promozione turistica e di marketing. Questi sussidi sono da incorporare di volta in volta nel preventivo del comune e devono essere approvati da parte dell'Assemblea comunale.

Sussidi comunali

VI. Disposizioni comuni

Art. 32

¹L'Ufficio comunale delle imposte o gli organi di controllo incaricati sono autorizzati a eseguire, rispettivamente a fare eseguire, i necessari controlli per la rilevazione dei dati. Inoltre, in tale contesto deve essere concesso loro libero accesso ai locali in questione.

Controlli/obbligo d'informazione

²All'Ufficio comunale delle imposte o agli organi di controllo incaricati si è tenuti a fornire le informazioni richieste e a esibire la documentazione richiesta. Questi definiscono le modalità d'informazione e di disposizione della documentazione da inoltrare per esame, previa fissazione di una scadenza adeguata.

Art. 33

Le tasse vanno pagate dalle persone che, alla data della scadenza, risultano proprietari fondiari oppure titolari di esercizi.

Determinazione degli assoggettati alla tassazione dal punto di vista temporale

Art. 34

In singoli casi, in particolare in presenza di casi di rigore eccessivo, il Consiglio comunale può di sua competenza o su richiesta motivata, ridurre o abrogare le tasse.

Eccezioni

Art. 35

¹Se l'assoggettato alla tassazione non soddisfa i suoi obblighi procedurali nonostante sollecitazioni e diffide di tassazioni d'ufficio, l'Ufficio comunale delle imposte può procedere a una tassazione operata d'ufficio.

Tassazione d'ufficio

²La tassazione d'ufficio può essere impugnata soltanto con rimprovero di arbitrio.

Art. 36

Se nel caso dell'applicazione della presente legge sorgono divergenze non risolvibili, il Consiglio comunale regola la circostanza nell'ambito di decisioni impugnabili per quanto la circostanza non sia di competenza dell'Ufficio comunale delle imposte. In tal caso, è di competenza di quest'ultimo.

Divergenze

Art. 37
Decisioni passate in giudicato Tutte le decisioni del Consiglio comunale e dell'Ufficio comunale delle imposte passate in giudicato hanno valore di titolo di rigetto in virtù dell'art. 80 LEF.

VII. Infrazioni e rimedi giuridici

Art. 38
Infrazioni ¹Il Consiglio comunale può perseguire infrazioni intenzionali o per negligenza contro la presente legge e le disposizioni d'esecuzione in virtù di essa con multe fino a 10 000 franchi.
²In presenza di avidità di lucro, l'autorità competente non è vincolata al rispetto di questo importo massimo.
³Le tasse sottratte, compresi gli interessi, devono essere pagate successivamente.

Art. 39
Rimedi giuridici ¹Entro 30 giorni dalla notifica, contro le decisioni emanate in base a questa legge può essere fatta opposizione presso l'Ufficio comunale delle imposte (per le imposizioni) o presso il Consiglio comunale (per tutte le altre decisioni).
²Le decisioni su opposizione, in conformità alla Legge sulla giustizia amministrativa e in virtù di essa, possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni.
³Le decisioni e dichiarazioni impugnabili devono essere accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

VII. Disposizioni transitorie e conclusive

Art. 40
Adeguamento delle aliquote ¹L'Assemblea comunale è autorizzata ad aumentare o a ridurre fino a un massimo del 10 % le aliquote delle tasse sugli ospiti e le tasse di promozione economica.
²Le nuove tasse devono essere rese note entro il 30 giugno di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 41
Interesse moratorio e remuneratorio/tasse di diffida ¹Per le tasse non pagate entro la scadenza definita viene calcolato un interesse di mora, oltre alle eventuali tasse di diffida.
²Nel caso di un risultato positivo di un'impugnazione, secondo cui è stata pagata una somma eccessiva, la differenza deve essere rimborsata con un interesse remuneratorio.
³Gli interessi moratori e remuneratori si orientano secondo le pertinenti valutazioni dell'Amministrazione delle imposte del Cantone.

Art. 42
Diritto sussidiario Nella misura in cui la presente legge o le relative disposizioni d'esecuzione non contengono alcun regolamento conclusivo, la legge fiscale è valida sussidiariamente per il Canton Grigioni.

Art. 43

La disciplina sull'organizzazione e le competenze (cifra II) è efficace retroattivamente all'1.1.2014, le restanti disposizioni dall'1.1.2016. Diritto transitorio

Art. 44

¹La presente Legge sul turismo è stata emanata in data 1° dicembre 2015 dall'Assemblea comunale di Pontresina e approvata il 22 dicembre 2015 dal Governo del Cantone Grigioni. Sostituisce la legge emessa il 28.6.2006 dall'Assemblea comunale e approvata dal Governo del Cantone Grigioni in data 19.9.2006 sulle tasse di soggiorno e sullo sport e per la promozione dell'economia (Legge sul turismo). Disposizioni conclusive

²La nuova Legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Martin Aebli
Sindaco

Urs Dubs
Cancelliere comunale